

## CONDIZIONI GENERALI UTILIZZO SERVIZI

### 1- Oggetto dell' incarico

PRISMATECK si impegna a fornire il servizio tecnico secondo il programma di attività pianificato per gli eventi organizzati così come indicato nella richiesta inviata, con proprio personale regolarmente assunto alle condizioni concordate sia sulla richiesta inviata sia sulla conferma d'ordine emessa. Il personale tecnico individuato per svolgere tali compiti risulta gradito al COMMITTENTE e risulta avere le caratteristiche e le professionalità e competenze tecniche richieste per tale servizio.

### 2- Rapporti con il personale utilizzato

Le parti danno atto che l'organizzazione del lavoro e del potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale di PRISMATECK srl impiegato nella manifestazione spetta in via esclusiva a quest'ultima, senza possibilità di interferenza alcuna da parte del COMMITTENTE.

### 3- Obblighi a carico di PRISMATECK srl

PRISMATECK assume a proprio carico e garantisce:

- L'esecuzione dei servizi affidati mediante l'utilizzo di proprio personale qualificato e idoneo rispetto al servizio in oggetto;
- Il regolare versamento al personale che esegue il servizio di una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, compresi i relativi versamenti contributivi e assicurativi. A tal fine garantisce la consegna, ove richiesto dal committente del DURC, nonché, sempre a richiesta, della documentazione attestante l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio e in generale dei documenti in materia di lavoro;
- L'osservanza di tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali derivanti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore;
- Il possesso del certificato di agibilità ENPALS per il personale impiegato nella manifestazione in oggetto della richiesta.

### 4- Obblighi a carico del COMMITTENTE

Il COMMITTENTE assume a proprio carico e garantisce:

- a) Il pagamento dell'importo pattuito nei termini indicati;
- b) Il perfetto stato di funzionalità della sede dello spettacolo per l'allestimento e lo svolgimento degli spettacoli come successivamente indicato al punto 8 delle condizioni generali. In difetto, il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio potrà legittimamente rifiutarsi di effettuare la prestazione convenuta ed il committente dovrà pagare in ogni caso l'intero corrispettivo pattuito e rimborsare le spese sostenute da PRISMATECK; c) le spese di vitto, viaggio ed eventuale alloggio del personale di PRISMATECK

### 5- Sicurezza sul lavoro

Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l'attuazione delle misure protettive indicate in decreto D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. previsti in materia di " Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" . In particolare si precisa quanto segue:

- a) Ciascuna delle parti contraenti mette a disposizione il proprio Piano operativo di sicurezza/documento di valutazione dei rischi per la stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza), che allegato al presente contratto ne costituirà parte integrante.
- b) Il personale inviato da PRISMATECK per eseguire il servizio richiesto si atterrà, anche per gli adempimenti relativi alla sicurezza, alle indicazioni del responsabile indicato sulla richiesta di servizio
- c) Il personale tecnico inviato da PRISMATECK e in regola con le normative vigenti e pertanto ogni onere di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e fiscale risulta a carico della stessa con le posizioni specificate in premessa.
- d) PRISMATECK ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, nella quale sono identificati e valutati: i rischi per la sicurezza dei lavoratori; i rischi per la salute dei lavoratori; i rischi connessi alle varie fasi di lavoro durante l'evento e le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
- e) PRISMATECK ha nominato le figure richieste dalla normativa vigente e in particolare: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione signor Fabrizio Critelli e medico competente dottor Carmine Michele Ansalone
- f) Il COMMITTENTE si assume l'impegno di assolvere correttamente agli adempimenti discendenti dalle norme applicabili di cui al D.Lgs n.81/2008 garantendo il perfetto stato di sicurezza del luogo ove verrà svolto il servizio oggetto del presente contratto
- g) Il COMMITTENTE redige e fornisce a PRISMATECK il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) o, in alternativa ad esso, e precisamente qualora non vi sia la contemporanea presenza di più imprese nello stesso luogo di lavoro, promuove l'attività di Coordinamento con PRISMATECK al fine di adempiere agli adempimenti previsti dal citato decreto.
- h) Ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008 si dichiara che, se per tale servizio verranno sostenuti da PRISMATECK costi per la sicurezza , essi andranno a carico del COMMITTENTE.

### 6- Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

Il presente contratto si intenderà risolto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili ad alcuna delle parti contraenti. In tal caso, se il contratto si scioglie perché l'esecuzione del servizio è in tutto o in parte divenuta impossibile, il COMMITTENTE è tenuto al pagamento dei servizi già compiuti e delle spese eventualmente sostenute da PRISMATECK.

### 7- Recesso dal contratto

Nel caso in cui il COMMITTENTE decidesse di recedere unilateralmente dal contratto ex art.1373 c.c. e prevista a carico del COMMITTENTE il pagamento del corrispettivo per il recesso pari al 50.% dell'intero compenso pattuito all'art.5.

Qualora il COMMITTENTE decidesse di recedere dal contratto quando la prestazione del servizio sia anche solo parzialmente iniziata, questi dovrà indennizzare PRISMATECK per i lavori eseguiti e il mancato guadagno mediante il pagamento dell'intero importo pattuito oltre al pagamento delle spese sostenute. In alternativa al corrispettivo e all'indennizzo previsti per il recesso, le parti possono con accordo scritto rinviare l'evento ad altra data.

### 8- Modifiche al contratto

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo, che dovrà essere in ogni caso risultare da atto scritto recante la firma di entrambe le parti.

**9- Norme applicabili**

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si rimanda alle norme del codice civile regolanti la materia ed in particolare agli artt.1655-1677c.c., in quanto compatibili e artt.29 e 86 del D.Lgs n.276/2003 e D.Lgs n.81/2008

**10- trattamento dati personali**

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003

**11- validità contratto**

Il presente contratto ha validità solamente a seguito di una nostra conferma d'ordine

**12- Foro Competente**

Per ogni contestazione e competente il foro di Busto Arsizio.